



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

## ISTITUTO COMPrensIVO BASSA SABINA

Via Angelo Bulgarelli, s.n.c. 02047 POGGIO MIRTETO (RI)

Cod. Mecc. RIIC82500N Tel. 0765 24232 C.F. 80013210572

e-mail: [riic82500n@istruzione.it](mailto:riic82500n@istruzione.it) [riic82500n@pec.istruzione.it](mailto:riic82500n@pec.istruzione.it)

Sito web: [www.istitutocomprensivobassasabina.edu.it](http://www.istitutocomprensivobassasabina.edu.it)



Scuola  
partecipante  
ai Progetti  
Europei  
PON

IST. COMPR. BASSA SABINA  
Prot. 0010380 del 24/10/2022  
II-3 (Uscita)

AI DOCENTI  
AL DSGA  
ALLE FAMIGLIE  
AL SITO WEB

### CIRCOLARE N. 48

OGGETTO: certificati medici per il rientro a scuola dopo un'assenza – L.R. n.7/2018.

Si comunica che dal 1 aprile 2022 non è più richiesto il certificato medico per la riammissione a scuola dopo un'assenza per malattia. Solo in caso di malattia COVID è necessario esibire un tampone negativo. Al riguardo si segnalano le indicazioni riportate dal sito della Regione Lazio, competente in materia:

*“Assenze scolastiche*

***Dal 1 aprile 2022, con la cessazione dello stato di emergenza, non sono richiesti certificati medici per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica, secondo quanto disposto dalla Legge Regionale 22 ottobre 2018, n. 7, art. 68***

***“Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”.***

***In caso di positività al Covid-19, per rientrare a scuola, è sufficiente esibire l'esito negativo del test, non è necessario il certificato medico.”***

(Fonte: <https://www.salutelazio.it/ritornare-a-scuola-2022/2023> )

Appare inoltre rilevante osservare che la norma in questione era già vigente prima dell'emergenza da SARS-COV2 e che l'art. 68 della L.R. n.7/2018 riporta la seguente prescrizione, per la quale, a causa della pandemia, è intervenuta la deroga prevista dalla lett. a) del comma 1:

#### **Art. 68**

#### ***(Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)***

**1.** *Ai fini della semplificazione amministrativa in materia di sanità pubblica e dell'efficacia delle prestazioni sanitarie nel territorio regionale, nel Lazio la presentazione dei certificati medici richiesti per assenza scolastica di più di cinque giorni, di cui all'articolo 42, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), rilasciati dai soggetti individuati dalla normativa e dagli accordi collettivi nazionali vigenti, è prevista esclusivamente qualora:*

*a) i certificati siano richiesti da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;*

*b) i soggetti richiedenti siano tenuti alla loro presentazione in altre Regioni.*

**2.** *Al di fuori dei casi previsti al comma 1, cessa l'obbligo di certificazione medica per assenza scolastica di più di cinque giorni.”*

Cordiali saluti



Il Dirigente Scolastico  
Prof. Francesco Trauzzi

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)